

CONVENZIONE INDIRECTA TRA

L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS della Brianza) di seguito denominata "Ente", con sede legale in Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) codice fiscale/P.IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale

e

L'AMBULATORIO DENTISTICO LECCHESI S.R.L., con sede legale in Lecco, Via Cernaia 16/a, Codice Fiscale/ Partita IVA 03038270132, in persona del proprio Legale Rappresentante d'ora innanzi anche "Ambulatorio"

(di seguito, congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")

Premesse

- a) l'Ente ha interesse a mettere a disposizione dei propri Dipendenti e loro Nuclei Familiari¹ (i "Beneficiari" e ciascuno, singolarmente, il Beneficiario") i servizi offerti dall'Ambulatorio secondo modalità e condizioni economiche predefinite;
- b) l'Ambulatorio qui conferma l'interesse ad effettuare prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari secondo modalità e a condizioni economiche predefinite;
- c) con la presente Convenzione, vengono regolati i reciproci diritti ed obblighi relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari da parte dell'Ambulatorio, il tutto come di seguito previsto;
- d) le Parti possiedono i requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari a garantire l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché di avere mezzi e attrezzature proprie, idonee, per tipologia e qualità, a garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni di cui alla Convenzione stessa, nonché di operare in completa autonomia l'una rispetto l'altra.

Tutto ciò premesso, l'Ambulatorio e l'Ente stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta da parte dell'Ambulatorio ai Beneficiari, il cui pagamento è a totale carico degli stessi in base alle condizioni economiche descritte nelle allegate condizioni economiche "Tabella di Comparazione".
- 2.2 Le prestazioni di cui all'Articolo 2.1 verranno erogate in forma indiretta, ossia i corrispettivi per le prestazioni verranno liquidati dal Beneficiario all'Ambulatorio per l'intero loro ammontare.
- 2.3 La presente convenzione non è una certificazione della qualità clinica erogata.

Art. 3 - Prestazioni rientranti in polizze assicurative sanitarie oggetto di convenzioni

- 3.1 Nei casi di operatività di piani sanitari integrativi e/o polizze malattia sottoscritte a favore dei Beneficiari e rilasciate da un ente con il quale l'Ambulatorio, presso cui la prestazione sanitaria è richiesta, ha separatamente stipulato una convenzione, risultano applicabili i termini e le condizioni stabiliti dalla predetta convenzione (anche con riferimento al regime tariffario e alle procedure di presa in carico delle prestazioni erogate in forma diretta).

Art. 4 - Impegni e dichiarazioni delle Parti

- 4.1 L'Ambulatorio si impegna a garantire l'erogazione presso la propria Struttura di prestazioni sanitarie alle condizioni economiche descritte nell'apposita "Tabella di Comparazione".

¹ Nucleo Familiare: i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia del Dipendente

- 4.2 A seguito della stipula della presente Convenzione, le Parti si impegnano a dare visibilità dell'esistenza della Convenzione attraverso i propri canali istituzionali. Il nominativo dell'Ambulatorio verrà inserito dall'Ente nell'elenco delle aziende convenzionate e il nominativo dell'Ente verrà reso visibile nell'elenco delle convenzioni in atto presso l'Ambulatorio.

Art. 5 - Fatturazione Pagamenti e Crediti

- 5.1 Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dovrà essere effettuato direttamente dal Beneficiario.
- 5.2 Per alcune iniziative, l'Ambulatorio, potrebbe mettere in atto campagne commerciali finalizzate alla promozione di determinate prestazioni per un arco temporale definito, che comportino tariffe inferiori rispetto a quanto previsto nelle condizioni economiche previste nella "Tabella di Comparazione". L'Ambulatorio si impegna ad informare l'Ente di tale iniziativa, affinché tali migliori tariffe possano essere comunicate dall'Ente stesso ai propri Beneficiari.

Art. 6 - Reclami, e Responsabilità

- 6.1 L'Ambulatorio è responsabile per le prestazioni sanitarie effettuate a favore del Beneficiario, secondo i principi previsti dalla normativa applicabile.
- 6.2 Eventuali reclami inerenti le prestazioni ricevute dai Soggetti Beneficiari dovranno essere gestiti direttamente dagli stessi nei confronti dell'Ambulatorio senza alcun intervento di ATS, soggetto che non interviene nel rapporto contrattuale che si instaura con l'Ambulatorio.

Art. 7 - Decorrenza e Durata

- 7.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla sua sottoscrizione da entrambe le Parti ("Data di Decorrenza") e rimarrà in vigore fino al termine del ventiquattresimo mese dalla Data di Decorrenza.
- 7.2 Eventuali rinnovi dovranno essere concordati in forma scritta tra l'Ambulatorio e l'Ente.

Art. 8 - Diritto di recesso poteri di firma con aziende per le convenzioni

- 8.1 L'Ente avrà diritto di recedere unilateralmente, liberamente e in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e l'altra Parte non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso, risarcimento o contributo a titolo di avviamento ovvero a qualsiasi altro titolo.
- 8.2 In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Ambulatorio sarà tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dal Beneficiario anteriormente alla data in cui il recesso avrà efficacia.

Articolo 9 - Inadempimento

- 9.1 Qualora l'Ente si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l'Ambulatorio avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l'invito all'Ente ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l'Ente non abbia provveduto all'adempimento dei propri obblighi.
- 9.2 Qualora l'Ambulatorio si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l'Ente avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l'invito alla suddetta l'Ambulatorio ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l'Ambulatorio non abbia provveduto all'adempimento dei propri obblighi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

- 10.1 Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione delle presente convenzione.
Per i dati trattati per la stipulazione della convenzione, in particolare quelli riferiti ai reciproci referenti contrattuali, inclusi dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione. L'Ente e l'Ambulatorio mettono a disposizione l'informativa privacy fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR rispettivamente ai seguenti link: <https://ats-brianza.it/documenti-vari/1605-privacy.html> e www.ambulatoriodentisticoecchese.it;

- 10.2 Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"* ("GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale applicabile ai servizi/attività oggetto della presente Convenzione, inclusi i decreti legislativi di attuazione, regolamenti e provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.3 Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza dettati dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi, anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo della Convenzione, a non utilizzare i dati personali per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'adempimento dei propri obblighi, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.
- 10.4 Le Parti si danno atto che la stipulazione e l'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte di ciascuna di esse di dati personali che saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa. Pertanto, ciascuna Parte terrà completamente manlevata e indenne l'altra Parte da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altre passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

Art. 11 - Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC (se specificamente previsto nella presente Convenzione), oppure a mezzo email, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine della presente Convenzione:

- a) se a ATS della Brianza
Indirizzo: V.le Elvezia n. 2 Monza
All'attenzione di: SC Affari Generali e Legali
Tel.: 039 2384215
e-Mail: affari.generali.legali@ats-brianza.it
PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it
- b) se a Ambulatorio Dentistico Lecchese s.r.l.
Indirizzo: Via Cernaia 16/a, 23900 Lecco (LC)
Tel.: 0341/495061
e-Mail: info@ambulatoriodentisticolecchese.it;
PEC: adl2007@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo PEC e/o e-mail che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

Art. 12 - Divieto di cessione

12.1 La presente Convenzione, gli obblighi e i diritti che ne derivano, inclusi i crediti, non potranno essere ceduti dall'Ente, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'Ambulatorio.

Art. 13 - Disposizioni generali

- 13.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione della presente Convenzione costituirà rinuncia ad altra pattuizione.
- 13.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti, dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 13.3 Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione, o di parte di essa, le altre disposizioni o parti della presente Convenzione conserveranno la loro validità ed efficacia.

In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.

13.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri costi, oneri e spese derivanti dalla negoziazione e conclusione della presente Convenzione.

Art 14 - Anticorruzione

14.1 Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, Codici Etici, ove presenti, Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

14.2 Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti.

14.3 Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

14.4 Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

14.5 L'Ambulatorio si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, attraverso le modalità previste all'interno della "Policy Whistleblowing" adottata dall'Ente e liberamente consultabile sul sito dello stesso.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà l'Ente a risolvere l'accordo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 15- Legge applicabile e competenza

15.1 La presente Convenzione, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essa derivante sarà regolato dal, ed interpretato conformemente al, diritto italiano.

15.2 Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla presente Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 16 - Bolli

16.1 La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico dell'Ambulatorio Dentistico Lecchese srl. L'imposta è assolta in modo virtuale da ATS della Brianza (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) la quale provvederà al versamento dopo il recupero dell'intera quota;

16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26.4.1986 n. 131 con onere a carico delle parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 17 - Documenti allegati

Allegato 1 - Condizioni Economiche *Tabella di Comparazione*.

* * *

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Il Direttore Generale

Ambulatorio Dentistico Lecchese srl

Il Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile sono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: 4 (*Impegni e dichiarazioni delle Parti*), 5 (*Fatturazione, Pagamenti e Crediti*), 6 (*Reclami e Responsabilità*), 8 (*Diritto di recesso*), 9 (*Inadempimento*), 12 (*Divieto di cessione*), 14 (*Anticorruzione*).

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Il Direttore Generale

Ambulatorio Dentistico Lecchese srl

Il Rappresentante Legale

CONDIZIONI OFFERTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ATS DELLA BRIANZA

Indicare succintamente le condizioni generali di maggior favore riservate al personale dipendente dell'ATS della Brianza:

SCONTO DA TARIFFARIO

TABELLA DI COMPARAZIONE

(Nella tabella sottostante il proponente deve indicare la prestazione che intende offrire, indicando il prezzo comunemente applicato e quello riservato ai dipendenti dell'ATS della Brianza)

| Prestazione offerta | Prezzo al pubblico | Prezzo ai dipendenti ATS |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| ABLAZIONE TARTARO | € 95,00 | € 50,00 |
| IMPLANTOLOGIA | € 1100,00 | € 900,00 |
| PROTESI TOTALE AD ARCATA | € 1200,00 | € 1000,00 |
| ORTODONZIA | € 6.000,00 | € 3400,00 |
| SCHELETRATI AD ARCATA | € 1000,00 | € 450,00 |
| CORONA ZIRCONIO | € 700,00 | € 500,00 |
| ABLAZIONE TARTARO BAMBINI | € 70,00 | € 40,00 |
| SIGILLATURE BAMBINI | € 60,00 | € 20,00 |
| PROTESI NYLON AD ARCATA | € 960,00 | € 850,00 |
| TAC IN STUDIO | € 110,00 | € 70,00 |
| RX PANORAMICA | € 35,00 | € 20,00 |
| VISITA | GRATUITA | GRATUITA |

Data 15/01/2025

Firma del proponente
AMBULATORIO DENTISTICO LECCHESI srl

Dr. Sanitari:

Sede Oper.: Via Bernabè, 16/A - 23900 LECCEO

Tel. 0341 495961

Cod. Fisc. / P. IVA 03038270132